



REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2013

INDICE

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 - Campo di applicazione ed esclusioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 – Definizioni.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II.....	7
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	7
CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	7
<i>Art. 4 – Piano di Classificazione Acustica.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 – Valori limite assegnati alle classi acustiche</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 – Zone particolari.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 – Revisione generale del Piano di Classificazione Acustica.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 – Verifica di compatibilità.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 – Accostamenti critici</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 – Fasce cuscinetto</i>	<i>8</i>
CAPO II: PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	9
<i>Art. 11 – Piani di Risanamento Acustico</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 – Piani di Risanamento Acustico delle Imprese</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 – Piani Comunali di Risanamento Acustico: aspetti generali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 – Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore da parte dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 –Valutazione Previsionale di Impatto Acustico: oggetto e contenuti.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 – Obblighi di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ed esito del procedimento.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 – Semplificazione degli adempimenti di valutazione di impatto acustico per le attività a bassa rumorosità.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 – Compatibilità acustica dei nuovi insediamenti per la somministrazione di alimenti e bevande.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 19 – Valutazione di Clima Acustico: oggetto e contenuti.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 – Obblighi di presentazione della Valutazione di Clima Acustico ed esito del procedimento.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 21 – Coordinamento degli Strumenti Urbanistici Esecutivi con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 22 – Requisiti acustici degli edifici.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 23 – Verifica dei requisiti acustici degli edifici.....</i>	<i>17</i>
TITOLO III.....	17
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE	17
<i>Art. 24 – Attività rumorose di carattere permanente.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 25 – Rumore interno al locale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 26 – Rumore esterno al locale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27 – Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici e sorgenti sonore interne agli edifici.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 28 – Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.....</i>	<i>19</i>
TITOLO IV.....	19
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	19
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	19
<i>Art. 29 – Campo di applicazione.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 30 – Attività consentite e autorizzazioni in deroga.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 31 – Disturbo al riposo ed alla quiete delle persone</i>	<i>20</i>

CAPO II – ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO E SPORTIVE A CARATTERE TEMPORANEO	20
Art. 32 – <i>Precisazioni sulle attività di intrattenimento e spettacolo al chiuso</i>	20
Art. 33 – <i>Orari delle deroghe per le attività di intrattenimento o spettacolo temporanee esercitate al chiuso presso pubblici esercizi o circoli privati</i>	21
Art. 34 – <i>Impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fissi e mobili</i>	21
Art. 35 – <i>Manifestazioni e spettacoli e altre attività di intrattenimento all'aperto</i>	21
Art. 36 – <i>Deroghe al rispetto dei limiti vigenti per manifestazioni, spettacoli e altre attività di intrattenimento temporanee all'aperto</i>	22
Art. 37 – <i>Manifestazioni sportive</i>	22
Art. 38 – <i>Manifestazioni temporanee caratterizzate da sorgenti sonore mobili</i>	23
Art. 39 – <i>Luna park e circhi</i>	23
Art. 40 – <i>Modalità di richiesta delle autorizzazioni in deroga per manifestazioni, spettacoli, altre attività di intrattenimento e manifestazioni sportive</i>	23
Art. 41 – <i>Limiti di immissione sonora autorizzabili in via semplificata</i>	25
Art. 42 – <i>Siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto</i>	25
CAPO III – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI	25
Art. 43 – <i>Campo di applicazione</i>	25
Art. 44 – <i>Autorizzazioni in deroga per cantieri edili, stradali e assimilati</i>	25
Art. 45 – <i>Interventi di emergenza</i>	27
Art. 46 – <i>Attività di pubblica utilità</i>	27
TITOLO V	27
DISPOSIZIONI PER ALTRE SORGENTI E ATTIVITA' RUMOROSE	27
Art. 47 – <i>Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo</i>	27
Art. 48 – <i>Sistemi di allarme</i>	28
Art. 49 – <i>Attività rumorose domestiche</i>	28
Art. 50 – <i>Attività di giardinaggio</i>	28
Art. 51 – <i>Attività agricole, forestali e venatorie</i>	28
Art. 52 – <i>Impianti di lavaggio automatici</i>	29
Art. 53 – <i>Pubblicità fonica</i>	29
Art. 54 – <i>Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli</i>	29
Art. 56 – <i>Cave, attività di escavazione</i>	29
Art. 57 – <i>Attività sportive motoristiche svolte in impianti fissi</i>	29
Art. 58 – <i>Campane e simili</i>	30
Art. 59 – <i>Attività con funzionamento notturno</i>	30
TITOLO VI	30
CONTROLLI E SANZIONI	30
Art. 60 – <i>Controlli</i>	30
Art. 61 – <i>Misure</i>	30
Art. 62 – <i>Segnalazioni o esposti</i>	31
Art. 63 – <i>Provvedimenti restrittivi</i>	31
Art. 64 – <i>Ordinanze</i>	31
Art. 65 – <i>Sanzioni</i>	32
Art. 66 – <i>Esclusioni</i>	32
Art. 67 – <i>Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni</i>	32
TITOLO VI	33
DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 68 – <i>Entrata in vigore</i>	33
Art. 69 – <i>Documentazione</i>	33
Art. 70 – <i>Validità e ulteriori disposizioni</i>	33
ALLEGATI	34
ALLEGATO A) CLASSI ACUSTICHE DI CUI AL D.P.C.M. 14/11/1997	34
ALLEGATO B) VALORI LIMITE ASSEGNATI ALLE CLASSI ACUSTICHE DI CUI AL DPCM. 14/11/1997	34

ALLEGATO C) ZONE PARTICOLARI: FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	37
ALLEGATO D) VALORI LIMITE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI.....	39
ALLEGATO E) CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	40
ALLEGATO F) CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	40
ALLEGATO G) CATEGORIE DI ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4 DEL DPR 277/2011.....	41
ALLEGATO H) CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	43
ALLEGATO I) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN DEROGA PER ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	44
ALLEGATO L) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN VIA SEMPLIFICATA PER CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....	44
ALLEGATO M) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN VIA ORDINARIA	45

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, e dell'art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Il presente regolamento assume quale parte integrante e sostanziale la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/09/2003 e relativi elaborati, "Adozione del piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Casale Monferrato". Nel caso in cui la delibera consiliare sopra richiamata dovesse subire modificazioni, queste si intendono tacitamente riportate a decorrere dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Art. 2 - Campo di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art. 2 della legge quadro, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Sono escluse le problematiche inerenti:

- l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile;
- le problematiche inerenti gli schiamazzi, l'eccessivo uso di strumenti musicali, i canti, gli alterchi, le grida, e qualsiasi altra attività rumorosa o fonte di rumore oggetto di apposite disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana;
- la disciplina dell'inquinamento acustico originato dal traffico ferroviario, da quello veicolare in genere e dai servizi pubblici di trasporto in particolare, oltre che dal traffico aeroportuale, per il quale sono stati emanati appositi decreti.

Art. 3 – Definizioni

Si definiscono:

- 1. Attività rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- 2. Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
- 3. Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

4. **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella voce Sorgenti sonore fisse.
5. **Sorgente specifica** (come definita nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, Allegato A): Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.
6. **Valore limite assoluto di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
7. **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - Valori limite differenziali o limiti differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti sonore esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
8. **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina specifica inerente l'esposizione al rumore per i lavoratori, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
9. **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00;
10. **Ricettore sensibile o sito sensibile:** qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, nonché le aree destinate al riposo ed allo svago, parchi pubblici urbani ed extraurbani, aree residenziali rurali, etc. nonché eventuali ulteriori casistiche previste da leggi e decreti inerenti la tutela dall'inquinamento acustico e loro successive modificazioni;
11. **Classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
12. **Impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'insediamento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
13. **Clima acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
14. **Requisiti acustici degli edifici:** i requisiti stabiliti dalle norme vigenti che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici (al momento di entrata in vigore del presente Regolamento sono applicabili la norma UNI 11367/2010 e il D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i.);
15. **Siti destinati a spettacoli all'aperto:** i siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale.
16. **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della Legge 447/95.

TITOLO II PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 4 – Piano di Classificazione Acustica

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (d'ora in avanti identificato con P.C.A.) viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.

Il Piano suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Le classi acustiche sono riportate in **allegato A)**. Nel caso in cui il D.P.C.M. sopra richiamato dovesse subire modificazioni, il presente articolo e la tabella allegata si intendono tacitamente adeguati.

L'assegnazione della classe acustica durante il processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRGC, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il percorso progettuale del piano di classificazione acustica è effettuato ai sensi delle Linee Guida Regionali emesse con D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001 e s.m.i.

Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 5 – Valori limite assegnati alle classi acustiche

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal P.C.A. sono assegnati dei valori limite come specificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I valori limite sono riportati in **allegato B)**. Nel caso in cui il D.P.C.M. sopra richiamato dovesse subire modificazioni, il presente articolo e la tabella allegata si intendono tacitamente adeguati.

Art. 6 – Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- a) fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario
- b) fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale
- c) fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali

Le regole aggiuntive inerenti tali aree sono riportate in **allegato C)**.

Art. 7 – Revisione generale del Piano di Classificazione Acustica

Si definisce "revisione generale" del Piano di Classificazione Acustica l'aggiornamento del Piano alle intervenute variazioni della suddivisione del territorio comunale conseguenti a strumenti urbanistici o a piani e programmi.

Le revisioni del P.C.A. vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00 e devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001.

Nel caso in cui la Legge Regionale e la D.G.R. sopra richiamate dovessero subire modificazioni, il presente articolo si intende tacitamente adeguato.

Art. 8 – Verifica di compatibilità

Nell'ambito di variazioni di modesta entità degli strumenti urbanistici, piani e programmi è effettuata d'ufficio la Verifica di Compatibilità rispetto a quanto precedentemente stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.

La Verifica di Compatibilità di un nuovo PRGC o di revisione generale dello stesso è predisposta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La verifica di compatibilità acustica viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del P.C.A., determinate attraverso l'inserimento delle variazioni degli strumenti urbanistici, piani e programmi, ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica vigente.

La verifica di compatibilità acustica, a seguito del confronto di cui sopra, specifica se le variazioni urbanistiche previste mantengono inalterato lo scenario di classificazione acustica dal punto di vista degli accostamenti critici acustici, ovvero se ne determinano variazioni; in quest'ultimo caso può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.

Art. 9 – Accostamenti critici

La situazione definita dal P.C.A. al momento della prima adozione discende direttamente dalla precedente pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PRGC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche, le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

L'art.6 comma 3 della Legge Regionale n.52/2000 vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel.

Si possono presentare tre differenti casistiche:

- 1) situazione di compatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB.
- 2) situazione di potenziale incompatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB, in cui non viene rilevato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi. Questa situazione deve essere monitorata in quanto variazioni delle attività insediate possono determinare il superamento dei livelli e il passaggio alla situazione successiva.
- 3) situazione di incompatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB, in cui è rilevato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi. Per questa situazione è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.

Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.

Le modifiche apportate al P.R.G.C. nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

Art. 10 – Fasce cuscinetto

Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente

situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata.

Nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- 1) Gli insediamenti residenziali di nuova costruzione, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita *valutazione del clima acustico* eseguita da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- 2) Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni,).

CAPO II: PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 11 – Piani di Risanamento Acustico

I Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) di cui all'art. 7 della Legge 447/1995 comprendono un insieme di azioni e provvedimenti in grado di conseguire gli obiettivi posti alla base dell'azione pianificatoria del P.C.A., ed in termini più generali:

- riduzione dell'entità delle emissioni sonore delle sorgenti di rumorosità ambientale;
- limitazione delle possibilità di propagazione/trasmissione delle emissioni nell'ambiente;
- limitazione dell'impatto a carico dei ricettori.

I Piani di Risanamento Acustico sono così individuati:

- a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
- b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
- c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore da parte dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Art. 12 – Piani di Risanamento Acustico delle Imprese

I Piani di Risanamento Acustico delle Imprese vengono predisposti a seguito di:

- a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
- b) attività di controllo.

I titolari di imprese produttive, sia di beni sia di servizi, che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.P. dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, di prima adozione, o di modifica o variazione, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano all'autorità competente apposito Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.).

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

I titolari di imprese produttive, sia di beni sia di servizi, che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, che risultano non rispettare i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo, devono presentare all'autorità competente apposito P.R.A.

L'autorità competente alla valutazione dei P.R.A. delle Imprese è la Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure il Comune, negli altri casi.

I P.R.A. delle Imprese devono contenere almeno gli elementi riportati in **allegato E)**, devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale e presentati dal legale rappresentante dell'Impresa.

Nei casi di propria competenza il Comune esamina il P.R.A. delle Imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità dello scostamento dai limiti di legge, della presenza di popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R.52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti.

A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività l'inizio dei lavori.

Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il Piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

Gli oneri per il risanamento sono a carico dell'impresa che predispone il P.R.A.

Il Comune, avvalendosi dell'ARPA, può verificare a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempre che siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni.

Art. 13 – Piani Comunali di Risanamento Acustico: aspetti generali

I Piani di Risanamento Acustico Comunali vengono predisposti:

- a) in caso di accostamento critico con situazione di incompatibilità come precisato all'art. 9 comma 3 punto 3);
- b) in caso di superamento dei valori di attenzione.

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- a) l'individuazione dell'area da risanare individuata ai sensi della Classificazione Acustica;
- b) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- c) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- e) i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- f) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

g) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

I P.R.A. comunali includono nella loro programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

I P.R.A. comunali sono approvati dal Consiglio Comunale e sono inviati alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

I P.R.A. comunali sono predisposti, nei casi di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, o della variazione ed aggiornamento della stessa, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione.

Art. 14 – Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore da parte dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti.

Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge n. 447/1995, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal ministro dell'Ambiente.

I progetti di modifiche sostanziali della viabilità urbana presso aree con presenza di ricettori sensibili, devono essere corredati da apposita valutazione di impatto acustico.

CAPO III: VALUTAZIONI PREVISIONALI

Art. 15 –Valutazione Previsionale di Impatto Acustico: oggetto e contenuti

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".

Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le indicazioni riportate in **allegato F)** (laddove applicabili).

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Qualora la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presenti livelli di rumore previsti che superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge 447/95, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

L'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.

Quanto indicato al comma precedente deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o comunque prima dell'inizio delle attività.

Art. 16 – Obblighi di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ed esito del procedimento

E' fatto obbligo di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della L. 447/1995 e dell'art. 10 della L.R. 52/2000 per i soggetti richiedenti il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 ovvero:

- a. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale oppure regionale, provinciale o comunale (ex L.R. n. 40/1998 e s.m.i.)
- b. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al vigente Codice della Strada;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi in cui sono svolte attività di intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, ed esercizi similari, ed i circoli privati e pubblici esercizi in cui sono svolte attività di ristorazione, di somministrazione di pasti e di bevande, di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia, quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero in cui si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali)
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- c. di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 1114/1998.

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera).

Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

Nel caso in cui apparecchi rumorosi vengano installati successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre al Comune la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.

Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Il Comune può richiedere ad A.R.P.A. Piemonte un parere tecnico di competenza sulla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti.

L'esito negativo del procedimento comporterà il diniego al rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art. 17 – Semplificazione degli adempimenti di valutazione di impatto acustico per le attività a bassa rumorosità.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 277 del 19.10.2011, sono escluse dall'obbligo di presentare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B allo stesso D.P.R., riportate in Allegato G al presente Regolamento, previa attestazione dell'appartenenza a dette categorie, *"fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali"*; in tali casi è confermato l'obbligo di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Nel caso in cui il D.P.R. sopra richiamato dovesse subire modificazioni il presente articolo e la tabella allegata si intendono tacitamente adeguati.

Per qualsiasi attività, sia essa compresa tra quelle di cui al comma precedente che attività diverse, qualora non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, l'art. 4 del D.P.R. n. 277 del 19.10.2011 prevede la possibilità, per la documentazione di cui all'art. 8 commi 2,3 e 4 della Legge 447/1995, di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il Comune può richiedere ad A.R.P.A. Piemonte i controlli necessari per la verifica successiva delle dichiarazioni presentate.

Art. 18 – Compatibilità acustica dei nuovi insediamenti per la somministrazione di alimenti e bevande

La D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010 di approvazione degli "Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" prescrive all'art. 10 che le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le DIA per i casi previsti dalla L.R. n. 38/06, devono essere corredate da idoneo studio, sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione, che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprendendo tra le componenti ambientali anche l'ambiente acustico.

Con riferimento all'impatto acustico, lo studio deve comprendere la dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:

- a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi);
- a.2. traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- a.3. potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione

Art. 19 – Valutazione di Clima Acustico: oggetto e contenuti

La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico".

Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche

La Valutazione di Clima Acustico è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore, sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l'utilizzo dell'insediamento stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, e ferma restando la conformità allo strumento urbanistico della destinazione d'uso del sito prescelto con la tipologia dell'insediamento da realizzare.

La Valutazione del Clima Acustico deve essere redatta in conformità alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 46-14762 del 14.02.2005 e contenere le indicazioni previste nell'**allegato H** (laddove applicabili).

Art. 20 – Obblighi di presentazione della Valutazione di Clima Acustico ed esito del procedimento

La Valutazione del Clima Acustico deve essere presentata a cura del proponente contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo edilizio o del provvedimento comunale di abilitazione all'utilizzazione o all'esercizio per le seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo precedente.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- a. Quando la Valutazione di Clima Acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica, l'autorizzazione può essere concessa;
- b. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.

Nei casi di cui al punto b) possono verificarsi due situazioni

- b.1 il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle immissioni.
In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
- b.2 il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente.
Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle immissioni.

Art. 21 – Coordinamento degli Strumenti Urbanistici Esecutivi con il Piano Comunale di Classificazione Acustica

La trasformazione e l'evoluzione del territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il P.C.A. del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il P.C.A. vigente e

verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Nell'eventualità si evidenzino ai confini degli accostamenti critici, lo strumento urbanistico esecutivo dovrà prevedere proposte di risoluzione delle criticità (interventi di protezione attiva o passiva) che saranno verificate in fase autorizzativa delle singole attività.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Art. 22 – Requisiti acustici degli edifici

La progettazione di una struttura edilizia deve rispettare:

- a. i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore;
- b. i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

I materiali utilizzati per la costruzione di ambienti abitativi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono definiti nella Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 come segue

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	Ru(*)	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LASmax
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Nel caso in cui il D.P.C.M. sopra richiamato dovesse subire modificazioni il presente articolo e le tabelle allegare si intendono tacitamente adeguati.

Art. 23 – Verifica dei requisiti acustici degli edifici

I requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti con D.P.C.M. 5 dicembre 1997 fanno parte delle caratteristiche di salubrità, sicurezza e igiene necessarie per l'agibilità e l'abitabilità di un fabbricato.

Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità degli edifici di cui alle categorie riportate all'articolo precedente del presente Regolamento, può pertanto avvenire soltanto previa verifica della conformità delle suddette opere alle disposizioni e della legislazione in materia di inquinamento acustico, e/o al progetto e relazione di previsione di impatto acustico o clima acustico ove previsti, ed alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi.

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 stabilisce all'art. 11 comma 5 che "in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

In attesa dell'emanazione di specifico Decreto sostitutivo del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e di recepimento della più recente norma UNI 11367/2010, la conformità può essere autocertificata nell'ambito del certificato di regolare esecuzione con dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del costruttore.

E' comunque facoltà degli uffici comunali competenti richiedere, a propria discrezione, una verifica strumentale del rispetto dei valori limite.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

Art. 24 – Attività rumorose di carattere permanente

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a **30 giorni per anno**, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) autofficine, autocarrozzerie, autorimesse, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- f) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- g) cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) ed impianti tecnologici.
- h) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi,

attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

Per le attività di carattere temporaneo, operative o in funzione per meno di 30 giorni nell'anno solare, si rimanda al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 25 – Rumore interno al locale

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo precedente, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quando applicabile.

Per i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati abilitati o i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Nel caso in cui i decreti sopra richiamati dovessero subire modificazioni il presente articolo si intende tacitamente adeguato.

Art. 26 – Rumore esterno al locale

Le attività indicate all'articolo 24, lettere dalla a) alla g), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati nell'**allegato B)** al presente regolamento.

I servizi e gli impianti indicati all'articolo 24, lettera h) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale riportati nell'**allegato A)** al presente regolamento.

Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 riportati nell'**allegato B)** al presente regolamento, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 riportati nell'**allegato D)** al presente regolamento.

I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

Art. 27 – Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici e sorgenti sonore interne agli edifici.

Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, riportati nell'**allegato D)** al presente regolamento, gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria.

I limiti riportati nell'**allegato D)** al presente Regolamento si applicano:

- a) agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto;
- b) agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica;
- c) agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'**allegato D**) al presente Regolamento, il Comune potrà prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni sonore.

I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e riportati nell'**allegato D**) al presente Regolamento devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

I servizi e gli impianti indicati all'articolo 24 lettera h), in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 riportati nell'**allegato B**) al presente Regolamento, in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

Gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni; devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Le sorgenti sonore interne agli edifici quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc. devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo.

Tali accorgimenti possono consistere nella :

- a manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
- b massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, chiudere con cura serramenti o portoni evitando inutili emissioni rumorose, etc).

Il disturbo provocato da tali sorgenti nonché dagli strumenti musicali è oggetto del regolamento di Polizia Urbana della Città di Casale Monferrato.

Art. 28 – Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in Appendice) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti.

In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, sono adottate specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Campo di applicazione

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, che abbia una durata complessiva inferiore o

uguale a **30 giorni per anno** che può determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limite di cui al presente Regolamento, quali:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo e manifestazioni all'aperto, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- d) altre attività non continuative o che presentano durata complessiva inferiore a **30 giorni annui**.

Sono compresi tra le attività rumorose a carattere temporaneo i cantieri edili, stradali e assimilabili, anche se di durata superiore a 30 giorni.

Rientrano nella disciplina del presente titolo, programmi di intrattenimento ed iniziative di pubblico richiamo, che prevedano l'impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora.

Art. 30 – Attività consentite e autorizzazioni in deroga

Qualora le attività rumorose temporanee rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica ed i valori limite previsti dal D.M. 14/11/1997, sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento.

Il rispetto dei limiti non esime gli interessati dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Qualora le suddette attività temporanee prevedano di superare tali limiti, possono essere rilasciate Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 447/1995, dell'art. 9 della L. R. 52/2000 e, nei casi previsti, della D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012.

Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Qualsiasi manifestazione o festa all'esterno che preveda l'impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora e si protragga **per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi** non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 31 – Disturbo al riposo ed alla quiete delle persone

Indipendentemente dalle deroghe concesse ai sensi dell'articolo precedente, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 659 Codice Penale (disturbo al riposo ed alla quiete delle persone) che sono sempre applicabili qualora ne ricorrano i presupposti giuridici.

CAPO II – ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO E SPORTIVE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 32 – Precisazioni sulle attività di intrattenimento e spettacolo al chiuso

Tutti i luoghi chiusi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora in modo continuativo sono tenuti a rispettare i limiti di cui al D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche in esso prescritte.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge di cui all'art. 30, le attività di intrattenimento, esercitate al chiuso presso pubblici esercizi o circoli privati solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino entrambi i seguenti limiti temporali:

- a non più di **30** giornate nell'arco di un anno solare;
- b non più di **due** giorni consecutivi (venerdì e sabato) con intervallo di almeno **5** giorni prima dello svolgimento della successiva attività rumorosa.

Le attività che avessero compreso tra le 30 giornate autorizzabili in deroga, quelle stabilite dal Comune per la "notte bianca" o la "notte rosa" o altra manifestazione oggetto di deroga comprendente tutte le attività sul territorio comunale come specificato all'art. 36, possono usufruire di giornate sostitutive comunicandone le date all'ufficio competente.

Art. 33 – Orari delle deroghe per le attività di intrattenimento o spettacolo temporanee esercitate al chiuso presso pubblici esercizi o circoli privati

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato **dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00**.

I proponenti possono ottenere la deroga presentando apposita richiesta al Comune corredata dalla documentazione tecnica e descrittiva stabilita per i singoli procedimenti.

Sono fatte salve le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana che prescrivono:

- all'art. 31 il divieto di utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora dalle 23,00 alle 7,00 per gli esercizi pubblici e circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni;
- agli art. 29 e 52, in generale, il divieto di arrecare disturbo al vicinato e alla pubblica quiete con particolare tutela per le fasce orarie riportate all'art 52.

Il superamento dei limiti vigenti per le attività di intrattenimento o spettacolo temporanee esercitate al chiuso presso pubblici esercizi o circoli privati con orari o durata difformi da quanto stabilito può essere autorizzato, previa richiesta motivata e dopo adeguata valutazione, mediante ordinanza che indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Art. 34 - Impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fissi e mobili

Gli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, operanti presso le strutture di cui al precedente articolo, sono distinti in fissi e mobili.

Sono intesi quali *fissi*:

- a gli impianti collocati, in permanenza, nella struttura presso la quale sono messi in esercizio, per un periodo massimo dell'ordine dei limiti inerenti il carattere stagionale dell'attività;
- b gli impianti medesimi, in eccezione a quanto sopra, se, comunque, di proprietà dei soggetti conduttori.

Sono intesi quali *mobili* gli impianti elettroacustici le cui caratteristiche non rientrano in quelle definite nella voce precedente.

Art. 35 – Manifestazioni e spettacoli e altre attività di intrattenimento all'aperto

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge di cui all'art. 30, le seguenti attività esercitate all'aperto:

- a) manifestazioni, spettacoli o feste all'aperto che si protraggono **per non più di 15 giorni consecutivi**, e comunque per non più di **30** giornate nello stesso sito nell'arco di un anno solare;
- b) attività di intrattenimento all'aperto in aree di pertinenza di pubblici esercizi o circoli privati solo se a supporto dell'attività principale licenziata (dehors, cortili), che si svolgano per non più di **due** giorni consecutivi (venerdì e sabato) con intervallo di almeno **5** giorni prima dello

svolgimento della successiva attività rumorosa, e comunque per non più di **30** giornate nell'arco di un anno solare per ogni pubblico esercizio o circolo privato

Per i pubblici esercizi o circoli privati che sono localizzati all'interno di uno dei siti individuati nel P.C.A. nel calcolo dei 30 giorni viene fatto riferimento al sito e non ai singoli esercizi.

Art. 36 – Deroghe al rispetto dei limiti vigenti per manifestazioni, spettacoli e altre attività di intrattenimento temporanee all'aperto

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato in deroga alle seguenti condizioni:

a) per le manifestazioni e spettacoli all'aperto di cui al punto precedente lettera a), lo svolgimento delle attività può essere autorizzato in via semplificata nel rispetto del limite di cui a D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012, di durata complessiva per ogni sito per non più di 30 giorni all'anno, con orario **dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00**, e per ogni sito per non più di 3 giorni all'anno dalle 22,00 alle 24,00, e comunque nel rispetto dei limiti massimi di immissione sonora di cui all'art. 41;

b) per le attività di intrattenimento all'aperto in aree di pertinenza di pubblici esercizi o circoli privati di cui all'articolo precedente lettera b), lo svolgimento delle attività può essere autorizzato in via semplificata nel rispetto dei limiti di **due** giorni consecutivi (venerdì e sabato) con intervallo di almeno **5** giorni prima dello svolgimento della successiva attività rumorosa, e comunque per non più di **30** giornate per il singolo esercizio o circolo privato nell'arco di un anno solare, con orario **dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00** e comunque nel rispetto dei limiti massimi di immissione sonora di cui all'art. 41; per i pubblici esercizi o circoli privati che sono localizzati all'interno di uno dei siti di cui alla lettera a), nel calcolo dei 30 giorni viene fatto riferimento al sito e non ai singoli esercizi.

Le attività di cui all'art 35 lettera a) e b) che non rientrano nelle condizioni di cui sopra possono richiedere la deroga con istanza in via ordinaria.

Il superamento dei limiti nella fascia oraria tra le ore 24,00 e le ore 6,00 può essere autorizzato esclusivamente, previa richiesta motivata, mediante ordinanza sindacale.

Le richieste di deroga devono essere presentate al Comune a cura dei proponenti e devono essere corredate dalla documentazione tecnica e descrittiva stabilita per i singoli procedimenti.

Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o gli eventi organizzati dall'Amministrazione ("notte bianca", "notte rosa", festa del vino, etc..) è prevista la possibilità di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale mediante ordinanza sindacale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni. Tali date non sono computate nel conteggio delle 30 giornate autorizzabili in deroga.

Le attività che avessero compreso tra le 30 giornate autorizzabili in deroga, quelle stabilite dal Comune per la "notte bianca" o la "notte rosa" o altra manifestazione oggetto di deroga comprendente tutte le attività sul territorio comunale, possono usufruire di giornate sostitutive comunicandone le date all'ufficio competente.

Art. 37 – Manifestazioni sportive

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite.

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite alle seguenti condizioni:

a) ad esclusione delle fasce orarie tutelate dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, così individuate: - nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;

- nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
- b) purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).

Lo svolgimento delle manifestazioni sportive che comportano emissioni rumorose in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato **dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00.**

I proponenti possono ottenere la deroga presentando apposita richiesta al Comune corredata dalla documentazione tecnica e descrittiva stabilita per i singoli procedimenti.

Lo svolgimento di manifestazioni sportive che comportano emissioni rumorose con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa richiesta motivata e dopo adeguata valutazione, mediante ordinanza che indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili

Art. 38 – Manifestazioni temporanee caratterizzate da sorgenti sonore mobili

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga presentando apposita richiesta al Comune corredata dalla documentazione tecnica e descrittiva stabilita per i singoli procedimenti.

Art. 39 – Luna park e circhi

Le attività temporanee di luna park e circhi, non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché non si protraggano **per più di 20 giorni consecutivi**. Il presente articolo non esime gli interessati dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Al di fuori del periodo di cui al comma 1, dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga presentando apposita richiesta al Comune corredata dalla documentazione tecnica e descrittiva stabilita per i singoli procedimenti.

Art. 40 – Modalità di richiesta delle autorizzazioni in deroga per manifestazioni, spettacoli, altre attività di intrattenimento e manifestazioni sportive

Sono autorizzabili in via semplificata, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, le manifestazioni e gli spettacoli all'aperto e le altre attività di intrattenimento all'aperto di cui all'art. 35, che rispettano gli orari e i periodi di svolgimento di cui all'art 36 e non superano i limiti di immissioni sonore precisati all'art. 41.

Le domande di autorizzazione in deroga in via semplificata devono presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o spettacolo, o della data di inizio dell'attività di intrattenimento, e devono contenere almeno le informazioni tecniche di cui all'**allegato I**).

Il rispetto dei limiti di immissione sonora deve essere attestato mediante dichiarazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica allegata all'istanza di cui sopra.

La deroga in via semplificata si intende rilasciata tacitamente a far data dal trentunesimo giorno dalla presentazione della richiesta, qualora non sia intervenuto provvedimento espresso di diniego da parte del Comune. Il diniego sarà trasmesso agli organi di controllo competenti per opportuna informazione.

Le attività di cui all'art 35 lettera a) e b) che non rispettano gli orari e i periodi di svolgimento di cui all'art 36 e/o prevedono di superare i limiti di immissioni sonore precisati all'art. 41, possono richiedere la deroga con istanza in via ordinaria corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Le istanze per autorizzazione ordinaria devono essere presentate al Comune almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione o spettacolo, o della data di inizio dell'attività di intrattenimento, e devono contenere almeno le informazioni tecniche di cui all' **allegato M**.

Il Comune può avvalersi della collaborazione dell'ARPA Piemonte ai sensi art. 12 della L.R. n. 52/2000, per la valutazione tecnica della documentazione presentata e per imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori alle misure indicate nell'istanza.

L'autorizzazione in deroga richiesta ai sensi del presente Regolamento ha valore di deroga al regolamento comunale sui deors, limitatamente agli aspetti inerenti le emissioni acustiche.

Per le istanze di deroga inerenti attività di intrattenimento o pubblico spettacolo esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati è consentita la presentazione di istanza relativa all'intero periodo annuo programmato o comunque di istanze cumulative di eventi programmati dal proponente, purché vengano esaurientemente descritti i singoli eventi che possono comportare emissioni acustiche rumorose.

Per le istanze in deroga inerenti spettacoli, manifestazioni o feste all'aperto o manifestazioni sportive che si protraggono per più giorni è consentita la presentazione di istanza relativa all'intero periodo programmato purché vengano esaurientemente descritti i singoli eventi che possono comportare emissioni acustiche rumorose.

Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione di ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, pur nel rispetto della buona riuscita degli eventi.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'autorizzazione in deroga ottenuta in via ordinaria deve essere conservata presso l'esercizio o il luogo di svolgimento dell'evento ed esibita agli organi di controllo.

Nei casi di autorizzazione in deroga in via semplificata, deve essere conservata presso l'esercizio o il luogo di svolgimento della manifestazione copia dell'istanza presentata al Comune, debitamente protocollata.

Art. 41 – Limiti di immissione sonora autorizzabili in via semplificata

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga in via semplificata è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.

Art. 42 – Siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

Ai sensi della DGR n. 85-3802 del 6 agosto 2001, sono individuate sul territorio comunale le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

La localizzazione di dette aree è allegata al Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Sono fatte salve le valutazioni inerenti gli aspetti della sicurezza e ordine pubblico.

Le manifestazioni o spettacoli realizzate in tali siti possono essere autorizzate in deroga ai limiti come previsto dagli articoli precedenti.

La manifestazioni o spettacoli da realizzarsi in siti non previsti nell'elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica Comunale possono essere autorizzate esclusivamente, previa richiesta motivata, mediante ordinanza sindacale.

Per i siti che risultano in prossimità di edifici scolastici, ai sensi della DGR n. 85-3802 del 6 agosto 2001 è esclusa la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario di lezione.

Per le aree site all'interno di giardini e parchi si applicano, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, anche le disposizioni e limitazioni previste per l'utilizzo stabilite dal Regolamento di tutela del verde pubblico e delle aree ludiche.

CAPO III – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI

Art. 43 – Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 44 – Autorizzazioni in deroga per cantieri edili, stradali e assimilati

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, e, nei casi previsti, della D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012, lo svolgimento delle attività di cui all'art. precedente può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose se compresi nei casi di deroga in via semplificata, 45 giorni prima se trattasi di autorizzazione in via ordinaria.

L'autorizzazione in deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime dal possesso di autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore definiti dal piano di zonizzazione acustica comunale non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Sono inoltre esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i seguenti cantieri:

- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-12.00 e le ore 15.00-19.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, di durata non superiore a 15 giorni lavorativi, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8.00-12.00 e le ore 15.00-19.00;

Sono autorizzati con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza e comunque non prima dei 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, i cantieri:

- operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-12.00 e le ore 15.00-19.00,
- che utilizzano macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- le cui immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non siano superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- di durata complessiva delle attività **fino a 60 giorni**;

Le istanze di autorizzazione in deroga in via semplificata devono contenere almeno la documentazione tecnica e le informazioni previste nell'**allegato L**.

Tutte le attività di cantiere che non ricadono nei casi previsti dai punti precedenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in via ordinaria.

L'istanza deve essere presentata 45 giorni prima della data prevista di avvio delle attività di cantiere, deve essere corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, e deve contenere le informazioni tecniche previste in **allegato M**.

Il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.

Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262 e s.m.i.).

Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di presentare la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Art. 45 – Interventi di emergenza

I cantieri edili, stradali o industriali attivati cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Capo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Art. 46 – Attività di pubblica utilità

Le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta dei rifiuti urbani, manutenzione del verde pubblico, manutenzione delle strade e viabilità pubblica, appaltati o condotti dal Comune e dalle società partecipate sono automaticamente autorizzate in deroga.

In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER ALTRE SORGENTI E ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 47 – Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche VI o V (in questa classe gli impianti sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale).

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione:

Art. 48 – Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Gli allarmi antifurto devono essere muniti di temporizzatori in grado di limitare l'attivazione della sirena.

Sono fatte salve le disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana inerente l'uso dei dispositivi antifurto.

Art. 49 – Attività rumorose domestiche

Le attività rumorose domestiche temporanee occasionali, diverse da quelle di cui ai capi precedenti, quali riparazioni eseguite in modo autonomo e traslochi, possono essere effettuati ad esclusione delle fasce orarie tutelate dal vigente Regolamento di Polizia Urbana così individuate:

- nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Non è richiesta alcuna deroga se il livello sonoro delle attività non eccede di oltre 10 dB il limite fissato dal Piano di Classificazione Acustica; rispetto ai limiti di orario indicati viene concesso il loro superamento, senza che ciò costituisca violazione delle norme, per un massimo di trenta minuti giornalieri complessivi.

Art. 50 – Attività di giardinaggio

L'utilizzo di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di manutenzione delle aree verdi private è consentito ad esclusione delle fasce orarie tutelate dal vigente Regolamento di Polizia Urbana così individuate:

- nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 51 – Attività agricole, forestali e venatorie

Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria a carattere temporaneo e stagionale, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti acustici, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore e le attività devono essere svolte con attrezzature e macchinari che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto.

Art. 52 – Impianti di lavaggio automatici

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico sono consentite nel rispetto dei limiti acustici.

Presso tali attività deve essere presente un avviso per i clienti ed avventori affinché siano evitati schiamazzi e rumori eccessivi comportanti disturbo della quiete pubblica, con particolare riferimento alle fasce orarie tutelate dal vigente Regolamento di Polizia Urbana così individuate:

- nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Art. 53 – Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, è consentita negli orari previsti dal vigente Codice della Strada, nei soli giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 54 – Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Autorità competente (spettacoli pirotecnici).

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 55 – Fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

L'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole (quali i cannoncini spaventapasseri, antistorno o antigrandine) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio e comunque nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana (art. 33).

Art. 56 – Cave, attività di escavazione

Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti e simili, se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti acustici.

Tali attività si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati.

Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga

Art. 57 – Attività sportive motoristiche svolte in impianti fissi

Gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

Per tutte le attività motoristiche svolte in impianti fissi, in generale, l'attività sportiva deve essere svolta in modo tale da arrecare meno disagio possibile e devono essere adottate linee di comportamento ed attrezzature necessarie al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora, anche con l'utilizzo di barriere acustiche, silenziatori, ecc.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana art. 52 comma 3.

Art. 58 – Campane e simili

Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto per segnalazione oraria, devono essere eseguiti in modo tale da arrecare meno disturbo possibile alla popolazione residente; ogni controversia sorta in ordine al disturbo da essi generato dovrà trovare soluzione direttamente tra le parti interessate.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana art. 52 comma 5.

Art. 59 - Attività con funzionamento notturno

Le attività con funzionamento anche nel periodo notturno dalle ore 23,00 alle ore 08,00 (quali ad esempio lavanderie automatiche, distributori audio/video, distributori di alimenti e bevande e similari con funzionamento 0-24h) sono consentite nel rispetto dei limiti acustici.

Presso tali attività deve essere presente un avviso per i clienti ed avventori affinché siano evitati schiamazzi e rumori eccessivi comportanti disturbo della quiete pubblica, con particolare riferimento alle fasce orarie tutelate dal vigente Regolamento di Polizia Urbana così individuate:

- nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I: CONTROLLI

Art. 60 – Controlli

Ai sensi dell'art. 12, c. 1 della L.R. n. 52/2000 il Comune e la Provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14 della Legge n. 447/95, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi dell'art. 2 e 3 della L.R. n. 60/1995.

In particolare, l'attività di controllo è demandata all'ARPA, al corpo di Polizia Locale ed alle forze dell'ordine, che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia.

Art. 61 – Misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il D.M. sopra richiamato dovesse subire modificazioni il presente articolo si intende tacitamente adeguato

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Nel caso in cui il D.P.C.M. sopra richiamato dovesse subire modificazioni il presente articolo si intende tacitamente adeguato.

Art. 62 – Segnalazioni o esposti

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico devono essere presentate al Comune - Settore Tutela Ambiente - che provvederà all'inoltro agli altri Uffici competenti per le problematiche segnalate o ad ARPA Piemonte per le eventuali verifiche necessarie.

Nel caso di segnalazioni od esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico di cui all'art 60 comma 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

CAPO II: PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ED ORDINANZE

Art. 63 – Provvedimenti restrittivi

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

Art. 64 – Ordinanze

Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 18/08/00, n. 267 e dell'art. 9 della Legge n. 447/95, in caso di constatazione del superamento dei limiti previsti dalle norme e/o Regolamenti vigenti il Sindaco dispone con specifica ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in zone aperte al pubblico, non contemplate nel seguente regolamento,
- speciali forme di contenimento o di abbattimento delle immissioni sonore per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e, in ogni caso, tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Nel caso in cui un'attività rumorosa generi emissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli siano stati ordinati interventi di bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora origine del disturbo o, solo nel caso in cui non sia possibile individuare tale sorgente sonora a estendere la sospensione all'intera attività.

Il provvedimento di sospensione dell'attività comporta automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

La revoca della sospensione dell'uso della sorgente sonora o dell'intera attività di cui sopra non è concessa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

CAPO III: SANZIONI

Art. 65 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95 di seguito elencate:

- a) L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- b) Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00;
- c) Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

L'esercizio dell'attività svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di valutazione previsionale di impatto acustico e di relativo certificato di conformità ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente può comportare anche la sospensione dell'attività.

Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 66 – Esclusioni

Le sanzioni di cui all'articolo precedente non si applicano nei seguenti casi:

- a. superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti;
- b. superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici interni agli edifici installati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso;
- c. durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese.

Art. 67 – Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L. 447/1995, sono devoluti allo Stato in ragione del 70%; il restante 30% è acquisito al patrimonio dell'Ente con finalità ambientali salva la quota dovuta ad ARPA per l'espletamento delle attività di controllo da concordarsi tra Comune ed ARPA nel rispetto della L.R. 52/2000.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione che lo approva.

Art. 69 - Documentazione

Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente regolamento, dovranno essere redatte utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Casale Monferrato.

Art. 70 – Validità e ulteriori disposizioni

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico nonché la normativa vigente sulla rispettiva materia. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ALLEGATI:**ALLEGATO A)
CLASSI ACUSTICHE DI CUI AL D.P.C.M. 14/11/1997***Classi acustiche*

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**ALLEGATO B)
VALORI LIMITE ASSEGNATI ALLE CLASSI ACUSTICHE DI CUI AL
D.P.C.M. 14/11/1997****B.1 Valori limite di emissione:**

sono i valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di emissione [Leq in dB(A)] - TABELLA B dell'Allegato al DM 14/11/1997

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.

Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

B.2 Valori limite assoluti di immissione:

sono definiti come i valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.

Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] – TABELLA C dell'Allegato al DM 14/11/1997

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero sia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione

B.3 Valori limite differenziali di immissione:

sono definiti come i valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente disturbante da valutare non attiva). Tali limiti sono indipendenti dalla classe acustica.

Valori limite differenziali di immissione [dB(A)] – Art. 4 del DM 14/11/1997

Tempi di riferimento			
Diurno (06:00 – 22:00)		Notturmo (22:00 – 06:00)	
5		3	
Condizioni di misura e Valore minimo di rumore ambientale			
Finestre aperte	50 dB(A)	Finestre aperte	40 dB(A)
Finestre chiuse	35 dB(A)	Finestre chiuse	25 dB(A)

Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi. Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- o Nelle aree classificate in classe VI
- o Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art. 2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione
- o Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- o Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- o Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso

B.4 Valori di attenzione:

sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- a) Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)] – art 6 del D.M. 14/11/1997

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

b) Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)] - art 6 del D.M. 14/11/1997

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.



B.5 Valori di qualità:

sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

Valori di qualità [Leq in dB(A)] – Tabella D dell'Allegato al D.M. 14/11/1997

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

TABELLA RIASSUNTIVA VALORI LIMITE – Articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, secondo la Zonizzazione acustica comunale

CL.	DEFINIZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO L.R. 52/2000	COLORE L.R. 52/2000
		06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00		
I	aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)		verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)		giallo
III	aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)		arancione
IV	aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)		rosso
V	aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)		viola
VI	aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)		blu

ALLEGATO C) ZONE PARTICOLARI: FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

D.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

Tipologie di fasce di pertinenza

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
	Fascia A	Fascia B
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno	Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno	

(*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni.

All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore

Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie

	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

D.2 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004 (*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447*).

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"

Strade di nuova costruzione - Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale

Tipo di strada (secondo C.d.S.)	Sottotipo ai fini acustici (D.M. 05/11/01)	Ampiezza fascia di pert. acustica (m)	Limiti per scuole*, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55

E		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95
F		30	

*per le scuole vale solo il limite diurno

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Strade esistenti ed assimilabili - Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale

Tipo di strada (secondo)	Sottotipo ai fini acustici (norme CNR 1980 e dir.)	Ampiezza fascia di pert. acustica (m)	Limiti per scuole*, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		100 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
B		100 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
C	Ca	100 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
	Cb	100 Fascia A	50	40	70	60
		50 Fascia B			65	55
D	Da	100	50	40	65	55
	Db	100			65	55
E		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95			
F		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

D.3 Fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 definisce gli ambiti di intervento e le responsabilità connesse alla mitigazione dell'impatto ambientale: per l'aviazione civile la sua attuazione è disciplinata da una serie di decreti del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il DM 31 ottobre 1997 stabilisce una metodologia per la misura del rumore aeroportuale e in particolare disciplina i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto per i siti e le attività aeroportuali nelle aree circostanti l'aeroporto, nonché i criteri per regolare l'attività urbanistica.

Le zone di rispetto sono caratterizzate da un valore specifico dell'indice Lva:

Zona A (60 dB(A) <= LVA <= 65dB(A)),

Zona B (65 dB(A) < LVA <= 75 dB(A)),

Zona C (LVA > 75 dB(A))

Al di fuori delle zone summenzionate l'indice LVA, calcolato secondo il citato D.M., non può superare il valore di 60 dB(A).

L'intorno aeroportuale è, per definizione, l'estensione del territorio circostante l'aeroporto, pari all'area in corrispondenza della quale l'indicatore LVA assume valori superiori a 60 dB(A)

Le attività consentite in corrispondenza di ciascuna zona sono le seguenti:

zona A: nessuna limitazione

zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziarie ed assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico

zona C: esclusivamente attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.

La definizione delle procedure di abbattimento rumore, che condiziona le zone di rispetto, deve essere conforme a quanto stabilito dal DM 3 dicembre 1999.

L'art. 7 del citato DM richiede che vengano definiti gli Indici Ia, Ib, Ic relativi alle singole zone sulla base dell'estensione delle zone A,B,C e delle aree residenziali.

Gli indici summenzionati dipendono dall'estensione dell'intorno aeroportuale, misurata in ettari, dall'estensione delle zone A, B e C, dall'estensione delle aree residenziali ricadenti in ciascuna delle predette

zone e dalla densità abitativa territoriale intesa come numero di abitanti per ettaro residenti in dato territorio. Tali indici caratterizzano gli aeroporti dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

I criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento sono contenuti nel DM 20 maggio 1999.

La predisposizione da parte delle società di gestione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore aeroportuale è prevista dal DM 29 Novembre 2000.

Inoltre la Circolare dell'Enac APT 26 del 3 luglio 2007 richiama al quadro normativo nazionale in materia di inquinamento acustico e fornisce le modalità di applicazione delle disposizioni nazionali vigenti, anche sulla base della pertinente norma ICAO, chiarendo alcuni aspetti e delineando la sequenza delle azioni che devono essere messe in atto per soddisfare i requisiti di legge.

Particolare importanza è da attribuire al DPR n. 496 dell'11 dicembre 1997 che attribuisce al direttore aeroportuale il potere di contestare all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.

La materia dell'inquinamento acustico nelle aree circostanti gli aeroporti non è disciplinata solo a livello nazionale.

L'Unione Europea ha iniziato un'opera di standardizzazione normativa per la gestione del rumore con l'emanazione della Direttiva n.30 del 26 marzo 2002 e della Direttiva 2002/49.

La prima direttiva ha introdotto nell'ordinamento comunitario il concetto di balanced approach per la gestione del rumore provocato dagli aeromobili, stabilito dall'ICAO. L'intenzione è quella di fornire agli Stati comunitari uno strumento per salvaguardare i benefici ambientali ottenuti in un determinato aeroporto, tenendo conto del suo sviluppo sostenibile.

La Direttiva 2002/30 è stata recepita con il Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 che adotta il metodo dell'approccio equilibrato, rinviando per la sua applicazione alle linee guida pubblicate dall'ICAO. La metodologia consente la gestione della problematica acustica nei casi in cui si rilevi un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate ai sensi del DM 31 ottobre 1997.

La Direttiva 2002/49 è stata recepita con D.Lgs. n.194 del 19 agosto 2005 che definisce le competenze e le procedure per:

- elaborare la mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche
- elaborare ed adottare dei piani di azione per ridurre il rumore
- assicurare l'informazione del pubblico

L'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, nonché dei piani di azione per ridurre il rumore è stata affidata alla responsabilità delle società di gestione.

ALLEGATO D) VALORI LIMITE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LAeq

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

ALLEGATO E) CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

I P.R.A. delle Imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- b) gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree;
- c) allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- d) ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda, caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- e) la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- f) le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- g) i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- h) gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- i) le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;

I P.R.A. inoltre devono:

- j) specificare la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica,
- k) indicare termini certi per l'adeguamento complessivo,
- l) precisare indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi,
- m) indicare la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

ALLEGATO F) CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora.

- Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
 - g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
 - h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
 - i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
 - j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla *L. 447/95* e dai relativi decreti attuativi;
 - k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
 - l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
 - m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
 - n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

ALLEGATO G)

CATEGORIE DI ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4 DEL DPR 277/2011

Le categorie di attività sotto elencate, previste in Allegato B del DPR 277/2011, sono ritenute a bassa rumorosità e pertanto escluse, ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR, dall'obbligo di presentare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Viene fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; in tali casi è confermato l'obbligo di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative
5. Attività turistica

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione immobiliare
18. Attività di intermediazione assicurativa
19. Attività di informatica- software
20. Attività di informatica- house
21. Attività di informatica- internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e di ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purchè sprovvisti di laboratori di analisi e di ricerca
31. Lavanderie e stirerie
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
42. Liuteria
43. Laboratori di restauro artistico
44. Riparazione di beni di consumo
45. Ottici
46. Fotografi
47. Grafici

ALLEGATO H) CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La Valutazione del Clima Acustico deve essere redatta in conformità alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 46-14762 del 14.02.2005 e contenere le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l'ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro, l'ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull'insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;
3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000i;
4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell'area destinata all'insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
6. valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;
7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell'insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall'istituzione di zone di parco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;
8. indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

ALLEGATO I) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN DEROGA PER ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.) *oppure, per attività diverse dalle manifestazioni:* descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione/dell'attività svolta e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO L) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN VIA SEMPLIFICATA PER CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di

installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;

- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO M) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN VIA ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.